

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Polizza RCA Libro Matricola e ARD

CIG: 51340342E2

CONTRAENTE / ASSICURATO

A.S.I.A. Benevento S.p.A.

Via delle Puglie, n° 28/I

82100 BENEVENTO

P. IVA: 01112560626

DEFINIZIONI

ASSICURATO	è il soggetto fisico o giuridico in favore del quale viene prestata la garanzia assicurativa ed il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	è il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto
ATTESTAZIONE STATO DI RISCHIO	è il documento che viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente
COMPAGNIA	è la compagna assicuratrice
CONTRAENTE	è il soggetto fisico o giuridico che stipula il contratto, intrattiene i rapporti con la Compagnia, ed adempie agli obblighi previsti dal contratto stesso (salvo quelli che, per propria natura, incombono all'Assicurato), incluso il pagamento dei premi
COSE	sia gli oggetti e beni materiali che gli animali
DANNI	morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose
DIPENDENTI	sono le persone che al momento del sinistro sono iscritte nel libro paga tenuto dal Contraente a norma di legge
FRANCHIGIA	è la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato
INDENNIZZO	è la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato e/o al Contraente in caso di sinistro
INFORTUNIO	l'evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili
LEGGE	è la Legge n° 990 del 24.12.1969 "assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti" con le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al D. Lgs. n° 209/2005

PERIODO DI ASSICURAZIONE	periodo di dodici mesi o frazione dell'anno ne corso della durata della polizza, coincidente con la data di inizio e quella di scadenza
POLIZZA	è il documento che prova il contratto di assicurazione
PREMIO	è la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
REGOLAMENTO	è il Regolamento di esecuzione della Legge n° 990 del 24.12.1969, con le successive modifiche ed integrazioni
RISARCIMENTO	è la somma dovuta dalla Compagnia a terzi in caso di sinistro
RISCHIO	è la probabilità che si verifichi un sinistro in relazione all'attività svolta dall'Assicurato e/o dal Contraente e l'entità dei danni che possono derivare
SCOPERTO	è la percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione. Per analogia è anche la richiesta di risarcimento inviata all'Assicurato e/o al Contraente
VALORE COMMERCIALE	è il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
VEICOLO	autovettura, autobus, autocarri, autoarticolati, autosnodati, rimorchi, semirimorchi, ciclomotori, motocicli, motocarrozze, macchine agricole, macchine operatrici e, più in generale, qualsiasi mezzo per trasporto di persone e/o cose semovente o manovrabile a mano. Rientrano nella definizione di "veicolo" - e pertanto sono ricompresi in garanzia - anche: impianti, dispositivi vari, allestimenti speciali, ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati, nonché gli accessori in genere, ivi inclusi gli apparecchi audiofonovisivi

NOTA INFORMATIVA SUL RISCHIO

Rischio

l'elenco dei mezzi, riportato nell'*Allegato C* della procedura, potrebbe essere modificato in sede di stipula del contratto o successivamente in considerazione delle variazioni, in termini di nuove entrate e nuove uscite, che si dovessero verificare tra il momento di svolgimento della gara e quello di effetto della polizza.

Precisazioni sulla qualifica di terzi

Si precisa che il parco veicoli dell'Azienda è costituito anche da mezzi di proprietà del Comune di Benevento

Pertanto anche il Predetto Ente riveste la qualifica di assicurato ai sensi del presente contratto.

Altresì sono considerati terzi i dipendenti e gli Amministratori dell'Azienda, coniugi, parenti ed affini del dipendente, nonché il Direttore Generale ed i Consulenti aziendali.

Attività dell'Assicurato:

A titolo esemplificativo e non limitativo le attività svolte dall'Azienda comprendono:

- ✓ gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati consistente in raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati tal quali;
- ✓ raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati ingombranti;
- ✓ raccolta differenziata stradale o porta a porta di rifiuti urbani ed assimilati e di imballaggi;
- ✓ gestione di impianti di trattamento, recupero di rifiuti urbani ed assimilati;
- ✓ gestione di centri di raccolta differenziata (ecocentro);
- ✓ spazzamento, pulizia, lavaggio stradale;
- ✓ trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti ed imballaggi raccolti in forma differenziata sia con i sistemi porta a porta che con cassonetti/campane stradali, che nei centri di raccolta (vetro, carta, cartone, ferro e metalli, plastica, legno, imballaggi di carta, cartone, vetro, metalli, plastica, legno, rifiuti urbani pericolosi (pile e batterie, farmaci scaduti, T e/o FC e loro contenitori anche vuoti), rifiuti di sfalci e potature, abiti, oli minerali e oli/grassi alimentari esausti, rifiuti inerti, pneumatici RAEE, etc...;
- ✓ gestione di servizi di igiene urbana in genere accessori o complementari alle normali attività di raccolta,
- ✓ trasporto e smaltimento rifiuti o pulizia strade (bonifica discariche abusive, gestione di servizi di igiene urbana per manifestazioni, per eventi sportivi, culturali, fiere etc...;

ed inoltre

- ✓ raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- ✓ servizio di sgombero neve nella città di Benevento;
- ✓ gestione e manutenzione di attrezzature, impianti, sedi operative ed automezzi di servizio.

L'Azienda ASIA Benevento S.p.A. può svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate e comunque tutte quelle previste dal proprio statuto, nulla escluso né eccettuato.

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2013 e scadrà alle ore 24:00 del 30.06.2014, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto.

Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

Art. 2 - COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art. 1897 c.c.

Art. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo.

Art. 5 - PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) - PERIODO DI MORA PER OGNI RATA

I premi verranno pagati alla Compagnia in ratei semestrali anticipati.

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 30 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini più favorevoli previsti altrove in polizza.

Art. 6 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Art. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

Art. 10 - RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 12 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

Art. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premesso che:

- ☒ l'intero parco veicoli a motore dell'Ente è descritto nell'*Allegato C*;
- ☒ che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture; peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici; cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori; classe di bonus/malus - assegnazione - relativa all'anno 2012 per le autovetture;

L'Impresa assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto, con un massimale per sinistro così individuato:

- **€ 6.000.000,00 (EuroSeimilioni)** massimale unico, per il parco autovetture, autocarri, motocarri, motocicli, ciclomotori, macchine operatrici e veicoli speciali.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.

La Compagnia, inoltre, assicura anche i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

- a) responsabilità civile personale dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato; L'assicurazione è prestata per massimali pari a quelli previsti in polizza per la garanzia della responsabilità civile dai danni da circolazione.

Art. 14 - TIPOLOGIA DI POLIZZA - POLIZZA A LIBRO MATRICOLA.

Il contratto di assicurazione sarà composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate e/o sostituite dalle condizioni particolari dattiloscritte di cui al presente capitolato.

Nello specifico, la presente polizza assicura più veicoli, intestati al PRA al Contraente o a figure per cui il Contraente medesimo è legittimato ad operare, ed è amministrata con "Libro Matricola". Pertanto la polizza stipulata assicura l'intero parco autoveicoli descritti nell'*Allegato C* per i rischi previsti dalla normativa vigente (RCAuto obbligatoria) con la seguente forma tariffaria:

- *Bonus/Malus per autovetture;*
- *Tariffa Fissa con pejus o a classi di merito per autocarri, motocicli, motocarri e ciclomotori;*
- *Tariffa Fissa per tutti gli altri veicoli.*

Art. 15 - VARIAZIONI DEL PARCO AUTOVEICOLI.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto. Per i mezzi appartenenti al settore tariffario "autovetture" (e/o "motocicli e ciclomotori" qualora coperti in base alle classi di merito), le eventuali sostituzioni, a condizione che l'inclusione e l'esclusione siano effettuate simultaneamente, sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Le esclusioni dei veicoli sono ammesse solo per alienazione degli stessi dovuta a:

- ✓ Vendita;
- ✓ Distruzione o demolizione;
- ✓ Esportazione definitiva.

Le stesse dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni, le esclusioni e le sospensioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e contrassegno. Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Art. 16 - ESCLUSIONI E RIVALSA.

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;

- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, rinuncia ad avvalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente..

Art. 17 - RINUNCIA DELLA COMPAGNIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Compagnia, a parziale deroga del precedente art. 16, rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa spettante:

- a) nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa; resta comunque inteso che se detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo;
- b) nel caso in cui il mezzo assicurato al momento del sinistro sia condotto da persona che abbia già superato con esito favorevole l'esame di idoneità alla guida, sia teorico che pratico, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente; resta comunque inteso che se detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro sei mesi dalla data del sinistro, la Compagnia sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- c) nel caso di sinistri riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere e) ed f) del precedente art. 16, sia nei confronti del Contraente che del conducente.

Art. 18 - GARANZIE ACCESSORIE.

Sono inoltre operanti le seguenti condizioni aggiuntive:

18.01 - RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

18.02 - RICORSO TERZI DA INCENDI

La Compagnia in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 300.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

18.03 - R.C. DA INQUINAMENTO

La Compagnia risponde dei danni cagionati a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo, dei liquidi necessari al suo funzionamento. La garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è in circolazione ai sensi della Legge n° 990 del 24.12.1939 e fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro.

18.04 - GANCIO TRAINO

La garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

18.05 – ROTTURA CRISTALLI

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi fino ad € 500,00 per evento.

18.06 – DANNI DA INCENDIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI PIAZZA

La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in corrispondenza di incendio provocato da terzi e verificatosi contestualmente in occasione di manifestazioni di piazza aventi caratteristiche di tumulto popolare.

18.07 – DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA CIRCOLAZIONE

La Compagnia rimborsa – fino ad un massimo di € 1.000,00 per evento – le spese sostenute per eliminare danni al veicolo causati dal trasporto di vittime di incidenti stradali, o per soccorso di infermi ed infortunati, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso o ad un ospedale o casa di cura. Il trasporto deve essere adeguatamente comprovato.

18.08 – IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Compagnia rimborsa i danni che si verifichino all'interno dei veicoli assicurati a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali, o per soccorso di infermi ed infortunati.

18.09 – TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA E SIMILI

La Compagnia rimborsa le spese sostenute, purché documentate, per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate e trasportate, compreso il conducente, sul veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di pronto soccorso, ospedale o casa di cura, fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro.

18.10 – PERDITA DELLE CHIAVI

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per evento previa presentazione di regolare fattura.

18.11 – SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, RCAUTO, TASSA AUTOMOBILISTICA

Qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Compagnia rimborsa:

- l'importo massimo di € 400,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo dello stesso tipo;
- la quota parte di premio RCAuto, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
- la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

18.12 – RIPRISTINO AIRBAG

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la sostituzione dell'airbag in conseguenza dell'attivazione dello stesso dovuta a cause accidentali o a fatto di terzi fino ad € 500,00 per evento.

18.13 – CARICO E SCARICO

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa – del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

18.14 – CARICO E SCARICO CON USO DI MEZZI MECCANICI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, impegnandosi a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente

cagionati a terzi (esclusi i danni da inquinamento all'acqua, all'aria ed al suolo), di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Agli effetti della presente garanzia, non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico, in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

18.15 - SEQUESTRO DEL VEICOLO

La Compagnia si obbliga a corrispondere all'Assicurato un'indennità giornaliera nel caso di forzato fermo del veicolo assicurato, causato da sequestro disposto dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente stradale.

L'Assicurato è tenuto a presentare copia del decreto di sequestro a lui consegnato e/o qualunque altro documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dall'autorità competente e deve indicare il luogo ove il veicolo sequestrato è custodito.

L'indennità giornaliera, pattuita in € 25,00, è corrisposta dal giorno della denuncia del sinistro all'Impresa per un periodo massimo di 30 giorni e cessa comunque, in ogni caso, alla data del provvedimento di dissequestro, anche se comunicato con ritardo all'interessato.

18.16 - TUTELA GIUDIZIARIA, DISSEQUESTRO E CUSTODIA

La Compagnia assume a proprio carico, alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, sia civili che penali ed amministrative, necessarie al Proprietario e/o al Conducente legittimamente autorizzato del veicolo assicurato, nei seguenti casi:

- ✓ ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- ✓ resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del c.c., 3° comma;
- ✓ controversie in genere, diverse dalle due precedenti, inerenti fatti illeciti propri delle persone assicurate e/o di altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
- ✓ controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per la quali il valore di lite non sia inferiore ad € 2.50,00;
- ✓ difesa penale del proprietario, del conducente legittimamente autorizzato e/o dei trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo; la garanzia opera in tutti i gradi del giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- ✓ istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro disposto dall'Autorità competente in conseguenza all'uso dello stesso veicolo; le spese di custodia - se dovute - sono compensate in garanzia fino alla concorrenza di € 500,00.
- ✓ istanza di modifica del provvedimento di ritiro della patente in conseguenza dell'uso del veicolo.

Qualora l'Assicurato non vi provveda direttamente, la Compagnia si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale l'Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare alla competente Autorità, il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo a carico le relative spese.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente in favore dell'Assicurato/Contraente.

Gli oneri che si assume la Compagnia sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- b) le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale e dei periti/consulenti di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

La garanzia non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatto dolosi dell'Assicurato.

L'assicurazione non è operante:

- ✓ se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- ✓ nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del D.L. n° 295 del 30.04.1992 - Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni (omissione di soccorso);
- ✓ in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- ✓ per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo assicurato.

L'Assicurato, dopo aver presentato alla Compagnia la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

La Compagnia, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Compagnia, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Compagnia.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all'oggetto dell'assicurazione.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provveda secondo equità.

L'arbitro sarà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 19 - SERVIZI DI ASSISTENZA.

La Compagnia, per il tramite di società di assistenza ad essa contrattualmente legata, presta, inoltre, i seguenti servizi:

- a) alle persone ferite: rientro del paziente, trasferimento verso altro centro ospedaliero, consulenza medica e diagnosi, accompagnatore medico, viaggio di andata e ritorno di un familiare, spese mediche ed ospedaliere fino a € 2.500,00 per sinistro, eventualmente quale anticipo di altra copertura assicurativa, trasporto della salma;
- b) alle persone sane: rientro alla residenza abituale, proseguimento del viaggio, interprete o avvocato all'estero;
- c) al veicolo: auto in sostituzione, invio pezzi di ricambio, spese alberghiere, anticipo di fondi; entro i limiti e secondo le disposizioni evidenziate nello specifico stampato da allegare alla polizza.

Art. 20 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, di tutti i paesi dell'Unione Europea nonché di tutti gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

SINISTRI

Art. 21 - MODALITÀ DI DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23.12.1976 n° 857, convertito con modificazioni nella Legge 26.02.1977 n° 39 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di inadempimento, la Compagnia ha diritto a ridurre la propria prestazione in ragione del pregiudizio sofferto e, di conseguenza, ha diritto a rivalersi nella stessa misura verso l'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 22 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando - ove occorra - legali e tecnici ed avvalendosi di tutte le azioni e diritti spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o la Compagnia lo richiedano.

Art. 23 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente/Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano

dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

Art. 24 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o persona da essa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle due parti:

b) fra due periti, nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifica disaccordo tra loro e anche prima, a richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi coadiuvare ed assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle due parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina di un terzo, tali nomine - anche su istanza di una delle parti - sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 25 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, causa, natura e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni contrattuali, accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, verificare se le parti hanno adempiuto agli impegni assunti in base alle disposizioni di polizza;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
- 4) procedere alla stima e liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio e quant'altro formi oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 24, punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in duplice esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 26 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento avviene solo quando l'Assicurato non dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti nel capitolato per quanto concerne il dolo.

Art. 27 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Compagnia appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n° 136/2010.

Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Compagnia s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n° 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.